



### PROTOCOLLO D'INTESA

tra

 l'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (di seguito "Autorità"), con sede in Roma, via di Ripetta n. 246, nella persona rappresentata dal Presidente Sergio Santoro;

е

- la COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (di seguito "Commissione di garanzia"), con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 46, rappresentata dal Presidente Roberto Alesse;

\*\*\*\*

L'Autorità e la Commissione di garanzia:

VISTE le competenze attribuite all'Autorità dall'art. 6, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm., in particolare con riguardo alla vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, alla regolarità delle procedure di affidamento e all'economicità di esecuzione in materia di contratti pubblici;

VISTE le competenze attribuite alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali dall'art. 13 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss.mm., in particolare con riguardo alla rilevazione di comportamenti di amministrazioni o imprese che erogano servizi in violazione delle norma citata o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso;

VISTO l'aumento della conflittualità nel settore dei servizi pubblici essenziali, consistente in manifestazioni di protesta organizzate e non, derivanti principalmente dalla mancata

corresponsione della retribuzione ai lavoratori addetti ai servizi in oggetto, unitamente ad altre inadempienze dei datori di lavoro, quale la non corretta applicazione della normativa antinfortunistica;

VISTA la frequente rilevazione, nell'attività di vigilanza dell'Autorità riguardante il medesimo settore, di contratti pubblici affidati ed eseguiti con modalità non conformi alle disposizioni normative vigenti, quali il pagamento del corrispettivo all'appaltatore oltre i termini previsti, proroghe e rinnovi contrattuali illegittimi;

VISTO il rilievo delle questioni evidenziate e la volontà comune di procedere nelle attività di rispettiva competenza con interventi sinergici e coordinati al fine di fronteggiare al meglio la grave situazione di emergenza e dissuadere i soggetti interessati dall'attuare comportamenti con conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

# TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e sottoscrive il seguente Protocollo di Intesa

### Art. 1

### (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo").

### Art. 2

# (Oggetto)

In relazione alle attribuzioni dell'Autorità e della Commissione di garanzia, con il presente Protocollo, le parti desiderano definire un rapporto di collaborazione reciproca e continuativa sulle tematiche di comune interesse.

### Art. 3

### (Impegni)

In particolare le Parti si impegnano a collaborare:

- a) nell'analisi dei problemi rilevati e nello studio delle possibili soluzioni;
- b) nell'attività di prevenzione degli scioperi e di vigilanza dei contratti pubblici, anche mediante attività in comune.

### Art. 4

# (Attuazione del protocollo)

Per le finalità di cui all'art. 3 le Parti convengono di:

- a) procedere ad un sistematico scambio di informazioni tra i due organismi;
- b) approfondire, su volontà delle parti, tematiche o questioni specifiche;
- c) attivare, nell'ambito delle rispettive competenze, procedimenti e indagini conoscitive nei confronti dei soggetti interessati;
- d) adottare eventuali atti congiunti.
- e) l'attività verrà concertata in appositi incontri tecnici, anche a carattere periodico, a cui parteciparanno i Segretari Generali o soggetti dagli stessi delegati.

### Art. 5

# (Comunicazione e promozione)

I dati rilevati o eventuali risultati delle attività svolte saranno opportunamente diffusi sui rispettivi siti internet o tramite apposite azioni di comunicazione.

### Art. 6

# (Durata)

Il presente Protocollo è sottoscritto per una durata di tre anni e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti.

Roma, 29 maggio 2012

Il Presidente dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali